

COMUNE DI BARIANO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO
DELLE COMMISSIONI COMUNALI**

Approvato con delibera C.C. n. 42 del 16.12.2019

CAPO I PARTE GENERALE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti delle Commissioni Comunali d'indagine, Consiliari e Consultive ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto comunale e dell'art. 8 del Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 2 POTERI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni Comunali d'Indagine, Consiliari e Consultive non hanno potere deliberativo ma esclusivamente consultivo o di referto.

Art. 3 CONVOCAZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

La Commissione viene, di norma, convocata dal Presidente, ad eccezione della prima seduta che viene convocata dal Sindaco. E' tuttavia data facoltà ad almeno la metà dei suoi membri effettivi di chiederne la convocazione su un preciso ordine del giorno. In tal caso la convocazione della Commissione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Ogni componente la Commissione può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di un argomento da lui proposto. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato ai commissari almeno 5 giorni antecedenti la data della riunione a mezzo e-mail. In casi di emergenza è sufficiente un avviso recapitato 24 ore prima della seduta a mezzo e-mail o telefono. E' fatto obbligo ai commissari informare tempestivamente il Presidente delle variazioni del proprio indirizzo mail o recapito telefonico. Possono partecipare alle adunanze specialisti ed esperti, proposti da ogni membro, previa valutazione della commissione.

Art. 4 POTERI DEL PRESIDENTE

Le adunanze sono presiedute dal Presidente eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di sua assenza o impedimento la Commissione nomina seduta stante un sostituto.

Il Presidente ha i seguenti poteri:

- apre e chiude la seduta;
- dà lettura ad inizio seduta del verbale della precedente riunione;
- concede la parola a chi ne ha facoltà;
- coordina la discussione in base ai punti all'ordine del giorno;
- comunica l'esito delle votazioni;

Art. 5 NUMERO LEGALE

La Commissione è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi non prima della scadenza delle 24 ore successive, sarà sufficiente la presenza di almeno 1/3 (arrotondato al numero superiore) dei suoi componenti.

Art. 6 ASSENZE

I Commissari che dovessero assentarsi ingiustificatamente per tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti.

Art. 7 VOTAZIONI

Ogni votazione deve sempre essere palese, ad esclusione di quelle che riguardano valutazioni di persone. Ogni deliberazione per essere valida deve ottenere la maggioranza assoluta dei votanti; a parità di voti il voto del Presidente varrà doppio. Qualora le deliberazioni non vengano adottate all'unanimità la relazione finale dovrà contenere anche eventuali valutazioni e le proposte espresse dai dissenzienti.

Art. 8 DURATA

Il mandato delle Commissioni Consiliari e Consultive coincide con il mandato amministrativo nel quale sono state costituite.

Il mandato della Commissione d'indagine potrebbe terminare prima del termine di cui sopra qualora si esaurisse l'indagine per cui è stata costituita.

L'incarico di componente delle commissioni viene svolto gratuitamente.

CAPO 2 COMMISSIONI COMUNALI D'INDAGINE

Art. 9 DELEGHE E INCARICHI

Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, commissioni speciali e d'inchiesta su argomenti di interesse pubblico e strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune. Una volta costituita, la Commissione ha tutti i poteri per l'espletamento dell'incarico conferitole. Con la delibera istitutiva della Commissione, il Consiglio Comunale ne disciplina anche la composizione, i compiti ed il funzionamento in modo tale da garantirsi, in ogni caso, la presenza di tutti i gruppi consiliari. Le sedute della commissione di norma non sono pubbliche.

CAPO 3 COMMISSIONI COMUNALI CONSIGLIARI

Art. 10 DELEGHE E INCARICHI

Il Consiglio Comunale istituisce, durante la propria attività amministrativa, le Commissioni Comunali Consiliari ritenute opportune ed utili.

Finalità: le Commissioni vengono costituite al fine di studiare, approfondire ed istruire argomenti proposti dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale, con l'impegno di riferire, a lavori ultimati, all'Organo che ha commissionato l'incarico da svolgere.

Composizione: con la deliberazione istitutiva della Commissione viene stabilita anche la sua composizione che deve rispecchiare il criterio proporzionale. Eventuali surroghe dovranno operarsi tenendo conto del gruppo di appartenenza del surrogando, fermo restando che anche i sostituendi dureranno in carica per il periodo in cui sarebbero rimasti in carica i membri sostituiti. Per tutte le Commissioni Consigliari saranno membri di diritto il Sindaco (o un suo delegato) e l'assessore competente con funzioni di Presidente.

Verbale: la commissione eleggerà tra i suoi componenti un Segretario che avrà il compito di redigere il verbale delle riunioni.

Pubblicità delle sedute: le sedute della commissione sono pubbliche fatti salvi casi in cui gli argomenti da trattare, ai sensi delle normative di volta in volta in vigore, ne impedissero detta forma.

CAPO 4 COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE

Art. 11 DELEGHE E INCARICHI

La Giunta Comunale istituisce, durante la propria attività amministrativa, le Commissioni Comunali Consultive che riterrà opportune. Le Commissioni durano in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale nel cui mandato risultano costituite.

Finalità: le Commissioni vengono costituite al fine di collaborare con l'Amministrazione Comunale ed hanno funzioni consultive, propositive e di supporto alla programmazione ed al lavoro dell'assessorato e/o degli assessori a cui si riconducono.

Esplicano tali funzioni:

- formulando autonome proposte e/o autonomi pareri su progetti e iniziative connessi al proprio ambito;
- elaborando proposte anche organizzative, approfondendo tematiche, sviluppando progetti su richiesta e supporto dell'assessore o delegato di riferimento della Giunta/del Consiglio Comunale e, se utile, collaborando anche fattivamente alla realizzazione di tali progetti.

Composizione: ogni Commissione è composta **da un minimo di 5 membri nominati dalla Giunta Comunale sulla base delle indicazioni formulate dai capigruppo**. Nella sua composizione minima, alla maggioranza spettano 3 membri e alla minoranza 2 membri, mentre in caso di composizione superiore al minimo indicato, alla maggioranza spettano il 60% dei membri e alla minoranza il 40%, con arrotondamento aritmetico. Potranno far parte della Commissione **tutti i cittadini residenti nel Comune di Bariano** in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale. Qualora, durante il periodo di mandato, nei confronti di qualche commissario dovesse venir meno il requisito suddetto, il medesimo verrà dichiarato decaduto e si procederà alla sua sostituzione. Il Sindaco comunicherà ai commissari l'avvenuta nomina. **Per tutte le Commissioni Consultive saranno membri di diritto il Sindaco o un suo delegato e l'assessore competente. L'Assessore competente sarà anche il Presidente della commissione.** Gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono sempre partecipare alle riunioni delle commissioni con diritto di intervento e di parola.

Verbale: la commissione eleggerà tra i suoi componenti un Segretario che avrà il compito di redigere il verbale delle riunioni.

Pubblicità delle sedute: le sedute della commissione sono pubbliche e verranno portate a conoscenza della cittadinanza mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda allo Statuto Comunale, al Regolamento del Consiglio Comunale e alla normativa vigente.